

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3013

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BITONCI, MOLINARI, CENTEMERO, BELLACHIOMA, CLAUDIO BORGHI, CANTALAMESSA, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CESTARI, COMAROLI, COVOLO, FRASSINI, GERARDI, GUSMEROLI, PATASSINI, PATERNOSTER, RIBOLLA, ZENNARO, ANDREUZZA, BAZZARO, BIANCHI, BILLI, BISA, COMENCINI, ANDREA CRIPPA, DE ANGELIS, DOMINA, FANTUZ, FIORINI, FOGLIANI, FURGIUELE, GIACOMETTI, GOBATO, GOLINELLI, LUCCHINI, LUCENTINI, PANIZZUT, PAOLIN, PATELLI, PICCOLO, PRETTO, SUTTO, TATEO, TOMASI, TONELLI, ZORDAN

Modifiche all'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia di condizioni di esclusione dall'applicazione della disciplina sul fallimento e sul concordato preventivo, e altre disposizioni concernenti la compensazione dei crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto in caso di procedura concorsuale

Presentata il 12 aprile 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, noto anche come « legge fallimentare », specifica che sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo esclusivamente gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale e non gli enti pubblici. Le citate disposizioni non si applicano agli imprenditori che dimostrino di posse-

dere congiuntamente i seguenti requisiti: nei tre esercizi precedenti alla data di deposito dell'istanza di fallimento l'attivo patrimoniale annuo non deve essere superiore a 300.000 euro, i ricavi lordi non devono superare 200.000 euro annui e l'ammontare dei debiti anche non scaduti non deve essere superiore a 500.000 euro.

In tale quadro normativo, si inserisce la presente proposta di legge. L'emergenza sanitaria da COVID-19 ha colpito tutti i maggiori settori produttivi italiani mettendo a dura prova il mondo imprenditoriale. Consapevoli che il futuro economico e produttivo poggerà su paradigmi concettuali fino ad oggi sconosciuti, gli effetti sull'economia reale sembrano, però, già emergere con rapidità, destando una crescente preoccupazione e ponendo molte incognite. Né ci si può abbandonare all'idea che i processi spontanei ripristineranno quello che è stato interrotto perché solo processi ben strutturati e guidati con saggezza potranno garantire maggiori condizioni di sviluppo e di progresso produttivo. Infatti, se da una parte gli aiuti governativi e il blocco delle procedure di fallimento hanno « congelato » temporaneamente il fenomeno delle crisi di impresa, nei prossimi anni l'indeterminatezza delle procedure fallimentari emergerà con tutta la sua forza, rischiando di congestionare ulteriormente l'attività dei tribunali, con inevitabili ricadute negative sul sistema e sulla stabilità finanziaria del nostro Paese. È opportuno, quindi, intervenire tempestivamente sulle condizioni di esclusione dall'applicazione della disciplina sul fallimento e sul concordato preventivo al fine di tutelare i molti operatori economici che si sono trovati in

difficoltà a causa dell'emergenza economica in atto e, quindi, di parametrare alle nuove situazioni di insolvibilità le disposizioni in vigore. Al contempo, per favorire la liquidità delle stesse imprese, in caso di procedura concorsuale *in itinere*, è necessario prevedere che il creditore possa compensare o dedurre il credito maturato relativo all'imposta sul valore aggiunto (IVA), fatto salvo un futuro e successivo « storno » qualora riceva il credito spettante.

La presente proposta di legge, all'articolo 1, prevede che non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che dimostrano il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: aver avuto, nei tre esercizi antecedenti alla data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale annuo non superiore a 700.000 euro o ricavi lordi non superiori a 500.000 euro annui, nonché avere un ammontare di debiti non superiore a un milione di euro.

L'articolo 2 prevede, per il quinquennio 2021-2026, che il credito relativo all'IVA certo, liquido ed esigibile possa essere compensato ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in caso di procedura concorsuale o esecutiva, ovvero nelle more di un accordo di ristrutturazione dei debiti o di un piano di rientro.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia di imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo)

1. Al secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: « congiunto dei seguenti requisiti » sono sostituite dalle seguenti: « di almeno uno dei seguenti requisiti »;

b) alla lettera *a)*, le parole: « euro trecentomila » sono sostituite dalle seguenti: « euro settecentomila »;

c) alla lettera *b)*, le parole: « euro duecentomila » sono sostituite dalle seguenti: « euro cinquecentomila »;

d) alla lettera *c)*, le parole: « anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a un milione di euro ».

Art. 2.

(Disposizioni in materia di compensazione dei crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto in caso di procedura concorsuale)

1. Per il quinquennio 2021-2026, in caso di procedura concorsuale o esecutiva, ovvero nelle more di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera *d)*, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, il credito relativo all'imposta sul valore aggiunto (IVA) certo, liquido ed esigibile può essere compensato ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre

2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Ai fini del riconoscimento del credito di cui al comma 1, il soggetto passivo del credito relativo all'IVA è tenuto a trasmettere un'apposita documentazione contabile al curatore o al commissario liquidatore, il quale certifica le somme di debito per la successiva compensazione.

3. Entro trenta giorni dalla data di emissione della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, si procede alla revisione della procedura di ammissione al passivo per:

a) i crediti non contestati per collocazione e per ammontare, anche se sorti durante l'esercizio provvisorio;

b) i crediti sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti di cui il curatore abbia richiesto l'assistenza.

